

Statuto

“Medici del Mondo Italia”

A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore,

l'Associazione assumerà la denominazione “**Medici del Mondo Italia– ETS**”

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

Articolo 1. Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (il “**Codice del Terzo Settore**” d’ora innanzi anche “**CTS**”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l’associazione di seguito denominata “Medici del Mondo Italia - Ente del Terzo Settore”, o, in forma abbreviata, “Medici del Mondo Italia - ETS” (d’ora innanzi, “**MdM Italia**” o l’“**Associazione**”).
- 1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “**Statuto**”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “**Normativa Applicabile**”).
- 1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
- 1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2. Sede

- 2.1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
- 2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3. Adesione alla Rete Internazionale di *Médécins Du Monde*

- 3.1. L’Associazione aderisce ai principi e alle finalità della rete internazionale di *Médécins du Monde* cui è vincolata. L’adesione alla rete internazionale *Médécins du Monde* dovrà essere conforme alle disposizioni legislative italiane e al dettato statutario.

Articolo 4. Scopo

- 4.1. L’Associazione è aconfessionale, apartitica ed è organizzata in modo democratico.
- 4.2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria; e/o
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; e/o
- di mutualità; e/o
- di produzione o scambio di beni o servizi.

4.3. In particolare, MdM Italia - nel perseguire le finalità di solidarietà sociale - agisce per garantire il diritto alla salute attraverso la realizzazione di progetti socio-sanitari a favore delle popolazioni più vulnerabili ed emarginate in Italia e nel mondo. "L'assistenza sanitaria e la testimonianza" sono il cuore della sua azione secondo quanto stabilito dalla Carta del progetto associativo e dei principi fondamentali del movimento internazionale di *Médécins du Monde*, che qui si intendono interamente richiamati. L'Associazione aderisce alla Carta Europea dell'Azione Umanitaria di Cracovia del 31 Marzo 1990.

A tale fine l'Associazione:

- (i) agisce per garantire il diritto alla salute per le popolazioni in situazione di povertà ed esclusione sociale o in caso di crisi umanitarie;
- (ii) promuove programmi di assistenza umanitaria e di sviluppo in favore di persone in condizione di vulnerabilità vittime di violazione dei diritti umani;
- (iii) realizza azioni di sensibilizzazione e di incidenza politica volte a promuovere il cambiamento sociale, la promozione dei diritti umani e l'inclusione sociale e ad affermare l'uguaglianza, la giustizia e una cultura di solidarietà e pace;
- (iv) denuncia la disuguaglianza, l'ingiustizia e le violazioni dei diritti umani e ne combatte le cause;
- (v) agisce sempre nel rispetto e nella considerazione della cultura e tradizione delle comunità locali e promuove la corresponsabilità tra donne e uomini per un equo sviluppo sociale.

Articolo 5. Oggetto

5.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- (i) interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera b) dell'articolo 5, comma 1, CTS);
- (ii) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui alla lettera c), dell'articolo 5, comma 1, CTS);
- (iii) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (di cui alla lettera n), dell'articolo 5, comma 1, CTS);
- (iv) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (di cui alla lettera r), dell'articolo 5, comma 1, CTS);
- (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (di cui alla lettera v), dell'articolo 5, comma 1, CTS);
- (vi) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui

- all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di cui alla lettera w), del medesimo articolo 5, comma 1, CTS);
- (vii) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (di cui alla lettera y), dell'articolo 5, comma 1, CTS).

5.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CTS.

5.3. L'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale può svolgere, a norma dell'articolo 7 CTS, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Articolo 6. Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 7. Patrimonio

7.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate e specificatamente destinate ad incremento del patrimonio, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8. Entrate

8.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- (a) quote associative;
- (b) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- (e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

- (f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- (g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- (h) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9. Divieto di distribuzione degli utili

- 9.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

TITOLO III – ASSOCIATI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Articolo 10. Ammissione e numero degli associati

- 10.1. Il numero degli associati è illimitato.
- 10.2. Possono diventare associati dell'Associazione gli enti e le persone fisiche maggiorenni, che non siano soggette a limitazioni legali o statutarie e che condividano i principi fondamentali e le finalità dell'Associazione e intendano impegnarsi per realizzarle nonché gli enti che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
- 10.3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- (a) per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; per gli enti, la denominazione, l'indirizzo della sede legale, i dati del legale rappresentante, nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - (b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, la Normativa Applicabile e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 10.4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 10.5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, colui che l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle

domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile.

10.6. La qualifica di associato non è trasmissibile e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

10.7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Articolo 12 del presente Statuto e dalle altre cause previste dalla Normativa Applicabile. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 11. Diritti e obblighi degli associati

11.1. Gli associati hanno il diritto di:

- (a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- (b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- (c) frequentare i locali dell'Associazione;
- (d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- (e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- (f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate e documentate;
- (g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, partecipare e votare nelle assemblee, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina dell'Organo Direttivo;
- (h) prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

11.2. Non si acquisisce la qualifica di associato e non potranno esercitarsi i presenti diritti fin quando il Consiglio Direttivo o l'Assemblea ai sensi dell'articolo 10.5 del presente Statuto, non abbia approvato l'ingresso degli interessati nell'Associazione e provveduto alla relativa annotazione nel libro degli associati e non sia stata successivamente versata la quota associativa.

11.3. L'esercizio del diritto a presentarsi come candidato alle elezioni per formare parte degli organi associativi dell'Associazione richiede che siano passati almeno 30 (trenta) giorni dal momento in cui il Consiglio Direttivo abbia approvato l'ingresso del nuovo associato nell'Associazione.

11.4. Gli associati hanno l'obbligo di:

- (a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- (b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- (c) versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- (d) assolvere agli impegni eventualmente assunti nei confronti dell'Associazione;
- (e) condividere le finalità dell'Associazione e collaborare attivamente per il loro raggiungimento;
- (f) contribuire con la loro competenza al buon nome e prestigio dell'Associazione.

Articolo 12. Perdita della qualifica di associato

12.1. La qualifica di associato si perde per uno dei seguenti motivi:

- (i) recesso volontario, comunicato con apposita dichiarazione da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, la quale ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
- (ii) esclusione su proposta motivata del Collegio dei Probiviri e deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo, l'inadempimento da parte dell'associato degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato pagamento della quota associativa); l'assunzione di comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione o che ne danneggino gravemente l'immagine;
- (iii) morte dell'associato, qualora l'associato sia una persona fisica;
- (iv) per scioglimento, qualora l'associato sia una persona giuridica.

12.2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12.1(i) del presente Statuto, in tutti gli altri casi l'esclusione di un associato diventa operante dall'annotazione della stessa nel libro degli associati.

12.3. L'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione o provvedimento motivato di esclusione adottato dal Collegio dei Probiviri: in questo lasso temporale l'associato interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e, pertanto, gli deve essere trasmessa, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.

12.4. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

12.5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

12.6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE

Articolo 13. Organi

13.1. Sono organi della Associazione (d'ora innanzi, gli "**Organi**"):

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "**Presidente**") e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "**Vice-Presidente**");
- (d) il Segretario (d'ora innanzi, il "**Segretario**");
- (e) il Tesoriere (d'ora innanzi, il "**Tesoriere**");
- (f) il Collegio dei Probiviri (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- (g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi della Normativa Applicabile o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- (h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi della Normativa Applicabile o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

13.2. Ai componenti degli Organi, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale (ove nominati), non può essere attribuito alcun compenso per l'attività svolta nell'esercizio della carica ricoperta, salvo rimborso delle spese sostenute in connessione alla predetta carica purché siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e risultino debitamente documentate.

Sezione I - Assemblea

Articolo 14. Composizione e funzionamento dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea è l'organo sovrano di MdM Italia. Essa è costituita da tutti gli associati aderenti all'Associazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

14.2. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2372, commi 4 e 5, del Codice Civile, in quanto compatibili.

14.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Segretario dell'Associazione svolge le funzioni di segretario e ne redige i verbali che dovranno

rimanere depositati presso la sede legale dell'Associazione. Ciascun associato potrà richiederne una copia.

- 14.4. L'Assemblea è convocata mediante l'invio a tutti gli associati, da parte del Presidente, di una comunicazione scritta (anche in forma elettronica) contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo l'Assemblea in prima ed in seconda convocazione ed il suo ordine del giorno. La comunicazione verrà inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
- 14.5. In mancanza di regolare convocazione, è in ogni caso valida l'Assemblea a cui partecipino tutti gli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea può essere convocata ovunque purché in territorio nazionale.
- 14.6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 14.7. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:
 - (a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - (c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15. Competenze dell'Assemblea

- 15.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. L'Assemblea ascolta in tale sede la relazione annuale sulle attività svolte preparata dal Consiglio Direttivo e presentata dal Presidente e approva la relazione ed il bilancio consuntivo.
- 15.2. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - (a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- (b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (c) approva la relazione annuale sull'attività dell'Associazione ed il bilancio consuntivo;
- (d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (e) delibera sulla esclusione degli associati su proposta motivata del Collegio dei Probiviri (ove nominato);
- (f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- (g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- (h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- (i) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 16. Deliberazioni dell'Assemblea

- 16.1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 16.2. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
- 16.3. Per modificare lo Statuto e l'atto costitutivo è necessaria una maggioranza qualificata di due terzi degli associati.
- 16.4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 17. Composizione del Consiglio Direttivo

- 17.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri effettivi compreso tra 3 (tre) e 11 (undici) membri, e da 1 (uno) a 3 (tre) membri supplenti a seconda del numero dei membri effettivi.
- 17.2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Non potranno ricoprire la stessa carica per più di 9 (nove) anni o 3 (tre) mandati completi.

- 17.3. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 17.4. Non sono eleggibili come membri del Consiglio Direttivo coloro che abbiano cariche in organi politici. Analogamente, non sono eleggibili coloro i quali percepiscono dall'Associazione una retribuzione economica o coloro i quali svolgono una carica rappresentativa nell'ambito di altre associazioni ed organismi italiani con natura e fini simili a quelli di MdM Italia.
- 17.5. Requisiti indispensabili per essere membro del Consiglio Direttivo sono essere associato, in pieno godimento dei diritti civili e non incorrere in motivi di incompatibilità legale o statutaria.
- 17.6. I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'articolo 26, comma 6, CTS, a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 18. Competenze del Consiglio Direttivo

- 18.1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 18.2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- (a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - (b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - (c) determinare ogni anno l'ammontare delle quote associative;
 - (d) redigere annualmente il bilancio consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Segretario;
 - (e) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
 - (f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - (g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - (h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - (i) deliberare circa l'apertura di nuovi uffici locali, delegazioni e rappresentanze dell'Associazione;

- (j) redigere i regolamenti che disciplinano la vita interna dell'Associazione o di suoi specifici Organi per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
 - (k) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario;
 - (l) nominare, ove sia ritenuto opportuno, un direttore generale e a stabilirne i compiti e le funzioni;
 - (m) determinare le linee di comunicazione esterna dell'Associazione;
 - (n) nominare i gruppi di lavoro e commissioni di studio per l'esame e l'attuazione di particolari programmi;
 - (o) deliberare su ogni materia che non sia di competenza dell'Assemblea;
 - (p) delegare a uno o più dei suoi membri specifiche funzioni;
 - (q) tenuta dei libri ai sensi dell'articolo Articolo 32 del presente Statuto.
- 18.3. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 18.4. Il funzionamento del Consiglio Direttivo e dei suoi componenti è definito da apposito regolamento interno in coerenza e limitatamente a quanto non espressamente indicato nel presente Statuto.

Articolo 19. Deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 19.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni volta viene convocato dal Presidente oppure, quando ne viene fatta domanda, di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo può revocare l'incarico di un suo componente qualora questi, ingiustificatamente, non abbia partecipato a 3 (tre) sedute consecutive. In questo caso è il primo supplente che prende il suo posto.
- 19.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero ancora, in assenza di ambedue, da chi venga designato dai presenti, assistito dal Segretario. Le sedute sono convocate di regola con un preavviso di 7 (sette) giorni, mediante l'invio a tutti i consiglieri da parte del Presidente, di una comunicazione scritta (anche in forma elettronica) in cui si indicano luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo il Consiglio Direttivo ed il suo ordine del giorno.
- 19.3. In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti.
- 19.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 19.5. Durante le proprie sedute, il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti e tecnici, ai quali riconosce poteri consultivi e non deliberativi.

Sezione III – Presidente, Vice-Presidente e Segretario

Articolo 20. Il Presidente e il Vice-Presidente

- 20.1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 20.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio.
- 20.3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In particolare, sono compiti del Presidente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
 - (ii) convocare, presiedere e dirigere il Consiglio Direttivo;
 - (iii) predisporre, sentito il Consiglio Direttivo, la relazione annuale sulla situazione organizzativa e sull'attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea.
- 20.4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 20.5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
- 20.6. In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

Articolo 21. Il Segretario

- 21.1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 21.2. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
- 21.3. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali della Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Articolo 22. Il Segretario può ricoprire anche l'incarico di tesoriere dell'Associazione, qualora a ciò espressamente autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo, all'atto della sua nomina.

Il Tesoriere

- 22.1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

22.2. Il Tesoriere:

- (i) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- (ii) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- (iii) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Collegio dei Probiviri

Articolo 23. Composizione e funzioni del Collegio dei Probiviri

- 23.1. L'Assemblea può nominare, ove ritenuto opportuno, un Collegio di Probiviri composto da 3 (tre) membri scelti tra gli associati dell'Associazione, che rimangono in carica per un triennio.
- 23.2. I probiviri decidono *ex bono et ex aequo* su ogni e qualsiasi controversia che potesse eventualmente sorgere tra l'Associazione, i propri associati, gli Organi associativi, i liquidatori per la interpretazione o la esecuzione o comunque in dipendenza delle norme del presente Statuto o dell'atto costitutivo ed in genere su quanto concerne la vita dell'Associazione.
- 23.3. I probiviri valutano i comportamenti degli associati e propongono provvedimento motivato di esclusione degli associati dall'Associazione all'Assemblea, che decide su tale proposta.
- 23.4. Il Collegio dei Probiviri partecipa alle assemblee e, congiuntamente con il Presidente, verifica la regolarità delle deleghe nonché il diritto di ciascun associato di partecipare e votare in Assemblea.
- 23.5. La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dal presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri, appena istituito, elegge, nel suo seno, il Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.
- 23.6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Sezione V - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 24. Composizione dell'Organo di Controllo

- 24.1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30, comma 2, CTS ovvero al comma 4, del medesimo articolo oppure su delibera dell'Assemblea.
- 24.2. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da 3 (tre) Controllori Effettivi, a uno dei quali il collegio medesimo attribuisce, a maggioranza dei suoi membri, la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

24.3. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

24.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- (a) un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure
- (b) un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- (c) un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

24.5. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno 1 (uno) dei Controllori Effettivi e almeno 1 (uno) dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- (a) soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure
- (b) soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- (c) soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

24.6. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 25. Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

25.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

- (c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- (d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- (e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 26. Durata in carica dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al 3° (terzo) esercizio di durata della sua carica.

26.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 27. Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di Controllo:

- (a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e del presente Statuto;
- (b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- (c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- (d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- (e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 , 6 , 7 e 8 , CTS;
- (f) attesta che il bilancio sociale (ove predisposto ai sensi della Normativa Applicabile) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- (g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

27.2. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

- 27.3. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 27.4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.
- 27.5. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.
- 27.6. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.
- 27.7. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.
- 27.8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 27.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.
- 27.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
- 27.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:
- (a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - (c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

27.12. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28. Revisione legale dei conti

24.7. Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile oppure su delibera dell'Assemblea, qualora l'Organo di controllo non eserciti anche il controllo contabile, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

28.1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea e deve essere iscritto nell'apposito registro nel caso in cui la Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 31, comma 1, CTS ovvero nelle ipotesi previste al comma 3 del medesimo articolo.

TITOLO V – ESERCIZI – BILANCI – LIBRI

Articolo 29. Esercizi

29.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 30. Bilancio di esercizio

30.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 31. Bilancio sociale

31.1. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 32. I libri dell'Associazione

32.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 32.2. Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, ciascun associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione della domanda da parte dell'interessato. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- 32.3. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

TITOLO VI – NORME SUL VOLONTARIATO

Articolo 33. Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 33.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 33.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 33.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 33.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 CTS.
- 33.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 33.6. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 34. Dei lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

TITOLO VII – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 35. Estinzione-liquidazione-devoluzione dei beni

35.1. L'Associazione si estingue qualora:

- (a) gli scopi siano divenuti impossibili da raggiungersi o di scarsa utilità;
- (b) il patrimonio sia divenuto insufficiente ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- (c) sia venuta meno la pluralità degli associati;
- (d) l'Assemblea abbia adottato una apposita delibera in tal senso; ovvero
- (e) al ricorrere delle altre cause di estinzione previste dal Codice Civile.

35.2. In tal caso i beni comunque esistenti saranno devoluti ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Normativa Applicabile.

TITOLO VIII - RINVIO

Articolo 36. Disposizioni finali

Tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi alla normativa dettata in materia di Enti del Terzo Settore, come previsti sia dall'atto costitutivo che dallo statuto, sono subordinati alla iscrizione dell'associazione nel Registro unico del Terzo Settore.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.